



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **181/2021** promosso da:

●●●●● in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società ●●●●● rappresentato e difeso dall'avv. COIRO GIUSEPPE;

Ricorrente

contro:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.P.A. (C.F. 01073170522), in persona del Direttore Generale e come tale legale rappresentante pro tempore Simone Pasquini, rappresentata e difesa dagli avv.ti ALESSANDRO FANTINI e PAOLO ROSINI;

Resistente

Il Giudice dott.ssa Mariachiara Vanini,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/03/2021,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Sui fatti di causa

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ●●●●● in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società ●●●●● ha chiesto di ordinare a Monte Dei Paschi di Siena Leasing e Factoring s.p.a. (di seguito, MPS s.p.a.) di provvedere, a proprie cure e spese, all'immediata cancellazione dell'iscrizione, relativa al nominativo e alle generalità del ricorrente, dall'archivio informatizzato del servizio di centralizzazione dei rischi bancari (Centrale dei Rischi di Banca d'Italia). A sostegno della propria pretesa, il Ricorrente ha allegato:

- di essere stato titolare, a partire dal 2005 e fino al 2010, dell'impresa individuale ●●●●● e di aver sottoscritto, per svolgere la propria attività imprenditoriale, un contratto di *leasing* immobiliare, avente ad oggetto un capannone industriale, con la società Monte dei Paschi di Siena;
- di aver pagato l'anticipo e le rate da luglio 2007 a dicembre 2008;
- di essersi trovato, nel corso dell'anno 2009, in una situazione di dissesto finanziario, determinata anche da problemi di salute, tale da impedirgli di pagare le rate del contratto di *leasing* e da costringerlo a tentare un accordo conciliativo con l'intermediario; a questi fini, l'intermediario ha rilasciato il conteggio estintivo, pari ad euro 339.520,74, in data 4 novembre 2009 (doc. n. 2 del ricorso);

- di aver risolto il contratto di *leasing* e, per l'effetto, di aver restituito l'immobile alla Banca;
- di aver quindi cessato la propria attività di impresa, come risulta dall'avvenuta cancellazione dell'impresa dalla Camera di Commercio in [REDACTED] 2010 (doc. n. 1 del ricorso);
- di essersi adoperato, dopo la restituzione dell'immobile, nella ricerca di un acquirente, al fine di ottenere un effetto liberatorio dal proprio debito verso MPS s.p.a.;
- di aver ricevuto da parte della Banca, una quietanza liberatoria in forma verbale, dopo l'acquisto dell'immobile da parte di un terzo, avvenuto nel 2018;
- di aver richiesto, nel giugno 2020, l'attivazione di una linea di credito "tutelata" ai sensi dell'art. 13 D.L. 23/2020, rivolgendosi ad altro istituto di credito;
- di aver appreso, in tale occasione, che il proprio nome era associato ad informazioni creditizie negative, ragione per cui la Banca gli aveva negato il finanziamento (doc. n. 4 del ricorso);
- di aver compreso che il rifiuto della sua richiesta di credito era dipeso da una segnalazione a sofferenza per l'importo, rilevato a marzo 2020, di euro 296.789, effettuata da Monte dei Paschi di Siena (doc. n. 5 del ricorso);
- di aver contattato, a mezzo del proprio difensore, Monte dei Paschi di Siena in data 17.07.2020, scoprendo che la segnalazione a sofferenza era stata trasmessa nel maggio 2015 (doc. n. 6 del ricorso);
- di aver cercato in più occasioni di confrontarsi nuovamente con Monte dei Paschi di Siena, senza però ottenere alcun effettivo riscontro (doc. nn. 7, 8, 9, 10 del ricorso).

Il Giudice, letto il ricorso, ha fissato l'udienza di comparizione delle Parti, ritenendo che non sussistessero i presupposti per procedere *inaudita altera parte*.

Dopo un primo rinvio al fine di verificare la possibilità di una definizione stragiudiziale della controversia, all'udienza del 25.03.2021, le Parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, insistendo nelle rispettive domande e deduzioni; il giudice ha riservato la decisione e, con la presente ordinanza, scioglie la riserva e decide il ricorso.

2. Sull'eccezione di incompetenza

2.1 Nella propria memoria di costituzione, la Resistente ha eccepito preliminarmente il difetto di competenza di questo Tribunale a favore del Tribunale di Siena, quale Tribunale del luogo ove ha sede legale MPS s.p.a., titolare del trattamento dei dati personali del cliente ex art. 4 d.lgs. 196/2003 ed art. 4 par. 1 n. 7 del RE 679/2016.

L'incompetenza di questo Tribunale - in tesi - deriva anche dalla clausola compromissoria fissata all'art. 8 delle condizioni generali del contratto (doc. n. 3 resistente), ove è espressamente stabilito che "nel caso insorgano controversie tra le parti o loro aventi causa in ordine alla validità interpretazione, esecuzione, risoluzione e scioglimento per qualsiasi causa del contratto, in qualsiasi momento, anche successivamente alla cessazione del contratto stesso, queste verranno rimesse alla decisione rituale di un collegio di tre arbitri che dovranno essere persone qualificate iscritte in Albi professionali. Il collegio arbitrale avrà sede a Siena o nel capoluogo di provincia ove ha sede la filiale della Concedente che ha curato la stipula del presente contratto, a scelta della Concedente".

La competenza del Tribunale di Siena sarebbe, peraltro, confermata anche dall'interpretazione dei criteri alternativi fissati agli artt. 19 e 20 c.p.c.

L'eccezione preliminare è infondata, e ciò per i seguenti motivi.

2.2 Il tema dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ambito di segnalazioni presso la Centrale dei Rischi è attualmente dibattuto in giurisprudenza.

Un primo orientamento, minoritario, è quello invocato dalla difesa della Resistente. Esso sostiene l'applicabilità, alle controversie in materia di illegittima segnalazione, del solo disposto dell'art. 152 cod.privacy, che individua come competente il Tribunale nel cui circondario ha sede il titolare del trattamento (e cioè il luogo in cui ha sede l'intermediario). Dall'esclusiva applicazione delle norme contenute nel Codice della Privacy discenderebbe, inoltre, l'esclusione - a norma dell'art 10 comma IV del d.lgs. 150/2011 (cui rinvia l'art. 152 cod.privacy) - della tutela offerta dal ricorso ex art. 700 c.p.c.

L'orientamento minoritario muove da una pronuncia delle Sezioni Unite, la n. 7958/2009, che ha individuato la disciplina del Codice della Privacy come applicabile, in relazione ad una controversia instauratasi per effetto di *“un'azione diretta alla cancellazione ed al risarcimento del danno subito a seguito di un illecito trattamento dei propri dati personali, concretatosi in una segnalazione alla c.d. Centrale Rischi del proprio nominativo, in assenza delle condizioni legittimanti”*. A ben vedere, però, tale pronuncia non ha chiarito la questione in ordine alla determinazione del giudice territorialmente competente per le controversie sorte a seguito di illegittime segnalazioni presso la Centrale dei Rischi, né si è espressa in merito all'ammissibilità di un ricorso ex art. 700 c.p.c., limitandosi a concludere un procedimento instauratosi con ricorso ex art. 152 cod.privacy. Alla luce di ciò, non pare possibile escludere l'operatività di un rimedio parallelo, quale quello del ricorso ex art. 700 c.p.c., presentato dinnanzi al giudice del luogo in cui il destinatario della segnalazione ha il proprio domicilio.

L'orientamento maggioritario - cui questo giudice aderisce - ritiene, invece, applicabili (anche) le norme generali sulla competenza territoriale ed ritiene ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c., quale ulteriore strumento di tutela all'azione intrapresa ex art. 152 cod.privacy¹.

Pertanto, sotto questo profilo, l'eccezione di incompetenza territoriale non appare fondata.

2.3 Ciò posto, si rileva come neppure è condivisibile l'argomento per cui la competenza territoriale di questo Tribunale sarebbe derogata dalla clausola compromissoria contenuta nelle condizioni generali del contratto sottoscritto con la Banca, dal momento che oggetto della presente controversia non è tale contratto, ma la legittimità della segnalazione effettuata da MPS s.p.a. presso la Centrale dei Rischi a danno di Beccafico Luca. Il *petitum*, cioè, non concerne l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di *leasing*, peraltro già risolto, ma la cancellazione della segnalazione effettuata da MPS s.p.a..

2.4 Da ultimo, si osserva che gli artt. 19 e 20 c.p.c. non sono correttamente invocate dal Resistente: in particolare, il criterio alternativo ex art. 20 c.p.c. dovrebbe essere interpretato nel senso di incardinare la competenza presso questo Tribunale, quale *forum commissi delicti*, e cioè quale luogo in cui si sarebbero manifestate le conseguenze dannose dell'illegittima segnalazione.

2.5 In conclusione, l'eccezione preliminare di incompetenza deve essere rigettata e deve affermarsi la competenza a decidere della presente controversia in capo a questo Tribunale.

¹ È stato, peraltro, rilevato come, escludendo l'applicabilità del rimedio cautelare alle ipotesi di specie, si precluderebbe al soggetto segnalato la possibilità di accontentarsi della cancellazione della segnalazione pronunciata in via d'urgenza e di evitare l'introduzione del giudizio di merito.

3. Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva

MPS s.p.a. ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a [REDACTED]

L'eccezione è fondata.

MPS s.p.a., infatti, non ha provveduto ad alcuna segnalazione nei confronti [REDACTED] non avendo alcun rapporto contrattuale con tale società, il che si evince chiaramente sia dalle allegazioni dello stesso Ricorrente sia dalla documentazione versata in atti.

Pertanto, [REDACTED] non ha alcuna legittimazione ad agire per la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi in qualità di legale rappresentante [REDACTED] tuttavia, egli conserva la sua piena legittimazione ad agire in proprio.

L'ordinanza, dunque, è pronunciata direttamente nei confronti del Ricorrente, in proprio e non quale legale rappresentante [REDACTED]

4. Sul *fumus boni iuris*

4.1 Ad avviso di questo Tribunale, la pretesa del Ricorrente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, appare fondata per i motivi che si vanno di seguito ad illustrare.

4.2 In termini generali, si osserva come il sistema della Centrale dei Rischi risponde all'esigenza di tutelare l'interesse pubblico ad una gestione del rischio trasparente e sicura; al fine di garantire una stabile gestione del rischio, poi, è stato previsto l'obbligo, a carico dell'intermediario di credito, di informare tempestivamente il cliente circa la propria intenzione di provvedere alla segnalazione.

In questo senso si esprimono l'art. 4, comma VII, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia², l'art. 125 comma III del T.U.B. (applicabile anche alla Centrale Rischi della Banca d'Italia)³ nonché la Circolare 139/1991 della Banca d'Italia, come aggiornata il 29/04/2011⁴.

Pertanto, si ritiene che, ai fini della validità della segnalazione alla Centrale Rischi, sia necessario l'invio, da parte dell'intermediario, di una preventiva comunicazione al cliente, con il quale lo si informa dell'intenzione di procedere alla segnalazione a suo carico; il rispetto di tale obbligo è funzionale all'instaurazione di un dialogo con il cliente, che gli consenta la possibilità di riscattare la propria posizione debitoria, al fine di evitare la segnalazione.

Corollario di ciò è che grava sull'intermediario di credito l'onere di provare di aver comunicato al cliente il rischio della segnalazione a suo carico.

4.3 Ebbene, nel caso di specie, la società Resistente non ha fornito alcun elemento idoneo a ritenere adempiuto l'obbligo della Banca di informare preventivamente il cliente circa la volontà di segnalare il debitore alla Centrale Rischi.

² Esso prevede testualmente che "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie".

³ A norma del quale "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma".

⁴ Essa prescrive che "gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza".

In assenza di ciò, la segnalazione a carico [REDACTED] appare illegittima, per violazione delle norme sopra richiamate e, più in generale, degli obblighi di comunicazione, di correttezza e di buona fede gravanti sulla Banca.

4. Sul *periculum in mora*

Ad avviso di questo Tribunale, ricorrono, nel caso di specie, elementi sufficienti ad integrare il requisito del *periculum in mora*.

Anzitutto, infatti, è noto che l'accesso alla tutela d'urgenza è ammesso laddove l'accertamento e la quantificazione del danno patrimoniale subito dal ricorrente risultino di difficile accertamento; tale requisito pare sussistere in caso di segnalazioni relative al merito debitorio, che espongono l'interessato ad un pregiudizio patrimoniale il cui accertamento richiede apposite valutazioni tecniche.

La segnalazione presso la Centrale Rischi determina per il debitore un evidente pregiudizio, rendendogli particolarmente difficoltoso, se non addirittura impossibile, il futuro accesso al credito e, più in generale, l'accesso agli ordinari servizi bancari (art. 47 Cost.)⁵; peraltro, una segnalazione illegittima lede anche la libertà di iniziativa economica e il libero esercizio dell'attività imprenditoriale (art. 41 Cost.).

Inoltre, tale pregiudizio non è immediato, concretizzandosi soltanto nel momento in cui l'interessato richiede un nuovo accesso al credito, tant'è che il Ricorrente ha appreso della segnalazione parecchio tempo dopo l'invio della stessa; ciò ha ulteriormente aggravato il suo pregiudizio, impedendogli sia di attivarsi per impedire la segnalazione, sia di fruire delle agevolazioni previste dall'art. 13 del d.l. 23/2020.

5. Sulle spese di lite

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta l'illegittimità della segnalazione oggetto di causa alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per omesso preavviso;

⁵ In questo senso, i Tribunali di Milano e di Cuneo hanno stabilito che “*a seguito di una segnalazione illegittima, il periculum in mora è in re ipsa, di talché si potrebbe anche non provarlo specificamente, atteso che un'ingiusta segnalazione produce di per sé un danno al soggetto segnalato, consistente nell'impossibilità di accesso al credito, ed i suoi effetti risultano addirittura permanenti, dovendosi ritenere fatto notorio che una tale segnalazione si riflette in termini latamente negativi sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario, sì che l'iniziativa di un istituto di credito non può passare inosservata agli altri che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali*”.

- ordina a Monte Dei Paschi Di Siena Leasing e Factoring, Banca Per I Servizi Finanziari Alle Imprese s.p.a., di provvedere immediatamente alla cancellazione della predetta segnalazione a danno di [REDACTED]
- condanna Monte Dei Paschi Di Siena Leasing e Factoring, Banca Per I Servizi Finanziari Alle Imprese s.p.a., alla rifusione delle spese di lite a favore di [REDACTED] per compensi professionali, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge).

Piacenza, 2 aprile 2021

Il Giudice
dott.ssa Mariachiara Vanini